



Bollettino d'informazione dell'Ordine degli
Psicologi
della Regione Emilia-Romagna



n. 2/2012



OPER TV

OperTv-Puntata 11

4 luglio 2012
Interviste a Vittorio Lingiardi, Marzio Barbagli e Sergio Lo Giudice in occasione del seminario "Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere" del 23 giugno scorso.

Questo bollettino è stampato su carta certificata per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
(Forest Stewardship Council®)



I contenuti di questo bollettino sono disponibili anche sul sito dell'Ordine - www.ordpsicologier.it - in formato PDF.
Se vuoi contribuire a ridurre al minimo l'impatto ambientale, invia una e-mail a redazione@ordpsicologier.it
e richiedi di ricevere il bollettino esclusivamente in formato PDF (via e-mail).

In copertina: immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon - *L'audio-visuel*, 1972

Terremoto: il sostegno dell'Ordine agli Iscritti

a cura di MANUELA COLOMBARI, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Care Colleghi, cari Colleghi,

in seguito al grave terremoto che ha investito la nostra Regione nel maggio 2012, il Consiglio ha ritenuto fondamentale dare come Ordine un contributo e un segnale di vicinanza concreto a tutti i Colleghi coinvolti nella grave calamità.

Consapevoli delle provvidenze attivate dall'ENPAP nei confronti degli Iscritti che hanno subito danni allo studio dove esercitano abitualmente l'attività professionale, come Ordine abbiamo voluto promuovere un'iniziativa che fosse a sostegno anche di tutti i Colleghi iscritti al nostro Albo che tuttavia non esercitano attività che richiedano l'iscrizione all'ENPAP e che, pertanto, sarebbero rimasti esclusi dal contributo erogato dall'Ente Previdenziale.

Dopo un'attenta analisi dei possibili bisogni abbiamo ritenuto che potesse essere valida la proposta di esentare dalla quota di iscrizione 2013 tutti i nostri Iscritti residenti nei comuni dichiarati danneggiati dal sisma, secondo l'elenco ufficiale presente nel Decreto del Ministero delle Finan-

ze sull'esonero dalle imposte del 1° giugno 2012. L'operazione di esonero dal pagamento della quota doveva ricevere un avvallo del Consiglio Nazionale – che ogni anno determina l'entità dei contributi annuali che gli Ordini territoriali hanno il compito di riscuotere dagli Iscritti – e pertanto a luglio abbiamo provveduto a inoltrare una formale istanza al Presidente Palma.

Il CNOP ha approvato la nostra richiesta non all'unanimità, ma a maggioranza, rinunciando al ristorno delle quote dovute fino a un massimo di € 15.000.

Non appena ricevuto l'avvallo dall'Ordine Nazionale, il Consiglio ha subito deliberato l'esonero – previsto per quasi 470 iscritti e per un importo pari a circa € 75.000 – che riguarderà tutti i Colleghi in regola con i pagamenti fino al 2011 che risultavano Iscritti al nostro Ordine alla data del 30/06/2012 e che, alla stessa data, avevano residenza nei comuni danneggiati dal sisma.



Tutte le informazioni relative all'esonero delle quote 2013 verranno inviate, dagli Uffici di Segreteria, agli Iscritti a partire da gennaio 2013, contestualmente all'avviso di riscossione della quota del prossimo anno.

Il Consiglio sta valutando, inoltre, l'opportunità di attivare altre iniziative concrete di solidarietà a favore di fasce di popolazione più fragili, come adolescenti e anziani.

Su questo, l'Ordine si sta muovendo per sostenere progetti creativi per il tempo libero e per le ore extrascolastiche, con l'acquisto di materiale tecnico e attrezzi, per favorire il recupero di una più "normale" organizzazione della vita e facilitare la ripresa dei momenti aggregativi delle comunità locali.

Alla conquista dell'uguaglianza

Omosessualità e identità di genere tra conoscenze scientifiche e condizionamenti socio-culturali

a cura di LAURA DONDINI, Segreteria Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Episodi omofobi, atteggiamenti discriminatori e il silenzio della politica sui diritti delle persone omosessuali hanno spinto il nostro Ordine a organizzare il seminario *"Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere"*, che si è svolto il 23 giugno scorso a Bologna.

Il convegno, volto a combattere i pregiudizi che ancora gravano sulle persone omosessuali e transessuali, s'inserisce nel percorso intrapreso dal Consiglio già nel 2010 con la presa di posizione dell'Ordine contro il diffondersi delle c.d. terapie riparative, modelli terapeutici che, contro ogni evidenza scientifica, patologizzano l'omosessualità e pretendono di "curarla".

"Dal punto di vista politico, nel nostro Paese il tema dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere rappresenta ancora, in maniera completamente anacronistica rispetto al resto d'Europa e alla maggior parte dei Paesi occidentali, un tema che ha difficoltà a trovare degli spazi", commenta Sergio Lo Giudice – Presidente onorario Arcigay e Consigliere del Comune di Bologna – intervenuto in apertura al convegno. Sul piano dei diritti, mol-

tissimi Stati hanno regolamentato le unioni omosessuali, prevedendo in alcuni casi proprio il matrimonio civile, "mentre in Italia", continua Lo Giudice, "non è stato ancora possibile varare neanche una legge che condanni le violenze omofobiche".

"Nel nostro Paese molte persone si trovano a vivere in una condizione di discriminazione che rappresenta una vera e propria violazione dei diritti umani", incalza Monica Donini – Presidente della Commissione assembleare *"Politiche per la salute e politiche sociali"* della Regione Emilia-Romagna – "e il dovere delle istituzioni è di rimuovere questi ostacoli, legati a condizionamenti di carattere sociale e culturale, che limitano la piena libertà delle persone".

"È impossibile parlare di omosessualità dal punto di vista dello sviluppo psicologico e relazionale senza osservare in quale contesto sociale e giuridico avviene questo sviluppo", continua Vittorio Lingiardi, uno dei massimi esperti italiani in materia, invitato dall'Ordine quale primo relatore della giornata di studio. Il professor Lingiardi, ricordando che l'omosessualità è stata completamente depatologizzata

dai manuali diagnostici da quasi quarant'anni, precisa: "Il mondo scientifico è sicuramente più avanti, perlomeno nel nostro Paese, rispetto al mondo politico e giuridico. Le agende politiche della stragrande maggioranza dei Paesi occidentali – e non solo – hanno adeguato la giurisdizione alla scienza eliminando le discriminazioni in situazioni dove non ci sono gli estremi né umani, né morali, né scientifici per creare delle diversità". Ma in Italia le cose vanno diversamente e le persone omosessuali "sono ancora trattate da 'cittadini di serie B' sulla base di immotivate idiosincrasie e credenze arcaiche, condizione che influisce negativamente in particolare sugli adolescenti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali e Transgender) non permettendo uno sviluppo sereno", ribadisce il prof. Lingiardi.



Seminario "Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere" del 23 giugno scorso

Al seminario, al quale hanno partecipato quasi 300 Professionisti iscritti al nostro all'Ordine, sono intervenuti, accanto al professor Lingiardi – Psichiatra e Psicoanalista, Professore Ordinario di Psicopatologia Generale alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma e direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – anche Marzio Barbagli, già Professore Ordinario di Sociologia all'Università di Bologna e membro dell'European Academy of Sociology, che ha di-

retto l'Osservatorio sulle differenze del Comune di Bologna e collabora con l'Istituto di Ricerca Carlo Cattaneo di Bologna dal 1968; Chiara Lalli, filosofa e bioeticista, docente universitaria, giornalista e autrice di *"Buoni genitori. Storie di mamme e papà gay"* e Roberto Baiocco, Phd, Psicologo dello Sviluppo e dell'Educazione e Psicoterapeuta familiare, Ricercatore Universitario presso la Sapienza Università di Roma dove insegna *"Comportamenti a rischio in preadolescenza e adolescenza"* e responsabile del Servizio di Consulenza Orientamento Sessuale e Identità di genere "6 come sei" sempre presso la Sapienza Università di Roma.

L'intervento del prof. Lingiardi si è sviluppato sulla base di alcune tra le domande che più spesso vengono poste su gay e lesbiche e sulle loro famiglie. A partire da quesiti basati su vecchi stereotipi ormai (quasi) completamente superati, quali *"Tutti i gay sono 'femminili' e tutte le lesbiche sono 'mascoline?'*" oppure *"Tutti i gay sono raffinati e hanno buon gusto?"*, che ai più potrebbero far sorridere, fino ad arrivare a interrogativi meno banali come ad esempio *"Da cosa dipende l'orientamento sessuale? È una scelta?"*, *"Perché gay e lesbiche fanno coming out? L'omosessualità non dovrebbe essere un fatto privato?"*, *"Cosa sono l'omofobia e il minority stress?"* o infine *"Perché gay e lesbiche vogliono sposarsi?"*. Già solo l'accenno a queste domande dà il metro della vastità dell'argomento. È tuttavia interessante ripercorrere alcune delle risposte fornite dalla scienza a tali interrogativi.

Da cosa dipende l'orientamento sessuale? È una scelta?

Questa domanda può essere problematica. Se da una parte rappresenta una legittima richiesta scientifica, dall'altra può essere associata a una

visione dell'omosessualità come disturbo.

"L'assunto implicito", evidenzia il famoso Psicoanalista, "è che, essendo la maggior parte delle persone eterosessuali, l'eterosessualità sia la norma e come tale non necessita spiegazioni".

Ad ogni modo, l'orientamento sessuale può essere definito come un'attrazione emotiva, romantica e/o sessuale verso individui di un altro genere (eterosessuale), del proprio genere (omosessuale) o di entrambi (bisessuale). Che sia etero, omo o bisessuale, l'orientamento sessuale è una componente centrale dell'identità. Ad oggi non conosciamo l'origine dell'orientamento sessuale sia etero sia omosessuale. La scienza lo considera il risultato di una complessa interazione di fattori biologici, psicologici, ambientali e culturali. Molte organizzazioni continuano però a sostenere il mito dell'omosessualità come patologia, causata da problemi psicologici e/o familiari, proponendo teorie che sono state invalidate dalla ricerca e rifiutate dalla comunità scientifica. Non sappiamo come le forze biologiche, la regolazione affettiva nelle relazioni primarie, le identificazioni, i fattori cognitivi, l'uso che il bambino fa della sessualità per risolvere i conflitti di sviluppo, le pressioni culturali alla conformità e il bisogno di adattamento, contribuiscono alla formazione del soggetto e alla costruzione della sua sessualità. Né sappiamo se sarà mai possibile rispondere a queste domande.

Insomma, la persona omosessuale non costituisce uno "specifco" sociale o psicologico. "Essere omosessuali è una cosa che capita. Tuttavia" – precisa Lingiardi – "una volta divenuti consapevoli del proprio orientamento, le persone omosessuali devono fare una scelta. Molti scelgono di negare, nascondere e reprimere il proprio orientamento sessuale,

temendo il rifiuto della famiglia, della Chiesa e della società. Molti di questi individui corrono il rischio di sviluppare disturbi psicologici. Ma", conclude, "molti altri riescono invece ad accettarsi e imparano a vivere con soddisfazione, dignità e autenticità".

Perché gay e lesbiche fanno coming out? L'omosessualità non dovrebbe essere un fatto privato?

Il *"coming out (of the closet)"* – "uscire dal ripostiglio" o "uscire dal nascondiglio", ma letteralmente "uscire dall'armadio a muro" – è un'esperienza che varia da persona a persona e solitamente inizia quando la persona non riesce più a tollerare la paura, la vergogna e la solitudine associata alla "clandestinità". Per molte persone il *coming out* è guidato dal semplice desiderio di essere aperti e onesti con le per-

Certificato di Iscrizione all'Albo

Informiamo tutti gli Iscritti che per presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico per Dirigenti Psicologi **non è necessario allegare il certificato di iscrizione all'Albo**, anche qualora sia espressamente richiesto all'interno del bando.

Secondo l'art. 15 della Legge n. 12/2011 è, infatti, vietato alle pubbliche amministrazioni produrre certificati validi per altri Enti Pubblici.

In base all'art. 46 del DPR 445/2000, occorre presentare una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** nella quale siano precisati, oltre all'Albo di appartenenza, la data di iscrizione e il proprio numero di repertorio. L'Ente che ha bandito il concorso richiederà direttamente all'Ordine, in un secondo momento, l'accertamento di quanto dichiarato dall'Iscritto.

sone amate e vivere in autenticità.

Il processo di *coming out* dura tutta la vita, dato l'ampliamento costante di nuove conoscenze in ambito sociale e lavorativo, e, diversamente dalle minoranze etniche e razziali, i giovani gay e lesbiche raramente ricevono il sostegno della famiglia quando si scontrano con il pregiudizio della società. Anzi, spesso le reazioni delle famiglie rispecchiano il rifiuto sociale (cfr. *minority stress*).

"Normalmente le persone eterosessuali possono dare per scontate tutte le espressioni di affetto

come baciarsi o tenersi la mano in pubblico, farsi accompagnare dal partner nelle occasioni sociali, condividere con amici e familiari racconti ed esperienze riguardanti il partner", aggiunge lo Psichiatra, "diversamente, molti gay e lesbiche si trovano a nascondere per anni la propria vita affettiva e sessuale. Costretti a controllare persino il linguaggio, modificando i pronomi per evitare di far capire il genere del proprio partner. La ricerca ha messo in luce l'importanza del *coming out* come esperienza che aiuta a strutturare l'identità e a ridurre la vergogna e il relativo isolamento sociale. La sincerità riguardo al proprio orientamento sessuale, affettivo e relazionale è, infatti, di cruciale importanza per sviluppare e mantenere una buona salute mentale".

Cosa sono l'omofobia e il minority stress?

L'omofobia è definita (Weinberg, 1972) come sentimenti irrazionali di paura, odio, ansietà, disgusto e avversione sperimentati da alcune persone eterosessuali nei confronti delle persone omosessuali. L'accento è però soprattutto sulle cause psicologiche individuali, trascurando la componente culturale e le radici sociali dell'avversione. E quindi trascurando la parentela con altri modi di odiare "in prima persona plurale", come la misoginia, il razzismo, la xenofobia... "Lungi dal riconoscersi come affetto da un problema, l'omofobo, come il razzista, di solito si rifa a un sistema codificato di credenze che ritiene di dover difendere dalla minaccia di soggetti che considera pericolosi. Sarebbe più corretto dunque parlare di 'omonegatività'", considera il prof. Lingiardi, "concetto più ampio che include componenti culturali e radici sociali dell'intolleranza, riferendosi all'intera gamma di sentimenti, atteggiamenti e comportamenti negativi verso l'omosessualità e le persone omosessuali (Hudson, Ricketts, 1980)".

Lo stigma sessuale che ne deriva consiste in aspet-

tative negative, status inferiore e sottrazione di potere che la società impone a chiunque sia associato con comportamenti, identità, relazioni o comunità non-eterosessuali (Herek, 2009).

Il *minority stress*, cioè i disagi dovuti all'appartenere a una minoranza, quando è legato all'orientamento sessuale appare composto da tre dimensioni: le esperienze vissute di discriminazione e violenza, lo stigma percepito e l'omofobia interiorizzata, "cioè un'attitudine negativa che – più o meno consapevolmente – una persona sperimenta verso i propri desideri e fantasie omoerotici.

Ciò dà forma all'identità e all'idea che si ha di se stessi. Minaccia la capacità di formare relazioni intime, di vivere serenamente la sessualità e di sentirsi a proprio agio come gay/lesbica, causando sentimenti di vergogna e di colpa. L'omofobia interiorizzata non riguarda il sesso, ma la concezione di sé", specifica il professore. Inoltre, è diversa da uno stigma razziale, etnico o di genere: in questi casi, infatti, c'è quasi sempre un'identificazione validante con la propria famiglia, identificazione che molto spesso manca nel caso delle persone omosessuali.

In questo contesto è interessante ricordare che "il grande cambiamento di paradigma scientifico che è avvenuto in materia di omosessualità – e cioè la sua depatologizzazione – ha modificato radicalmente il focus della ricerca scientifica, passata dall'indagine sulle cause dell'omosessualità a quella sulle cause dell'omofobia".

Perché gay e lesbiche vogliono sposarsi?

Il modo più semplice per rispondere a questa domanda potrebbe essere che molti gay e lesbiche vogliono sposarsi per le stesse ragioni per cui molti eterosessuali vogliono farlo. Allo stato dei fatti,



Seminario "Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere" del 23 giugno scorso

però, in Italia sono negati tutti i diritti fondamentali delle persone omosessuali come il matrimonio o l'unione civile (anche nel caso di matrimoni contratti all'estero), l'adozione (anche in caso di procedure riconosciute all'estero) e la genitorialità sociale (anche nel caso di situazioni riconosciute e certificate all'estero).

La conseguenza è la negazione del legame familiare: per il nostro ordinamento la famiglia omosessuale/omogenitoriale semplicemente non esiste. Da ciò consegue la negazione dei diritti riconosciuti ai familiari in ambito sanitario, lavorativo, patrimoniale, scolastico, ecc.

"Se le istituzioni – come lo Stato o la Chiesa – discriminano una categoria di cittadini, anche la popolazione viene incentivata a svalutare, se non addirittura disprezzare, quei cittadini che le istituzioni considerano di serie B", puntualizza Lingiardi.

"Il mancato riconoscimento delle relazioni omosessuali implica necessariamente una delegittimazione delle persone gay e lesbiche, che finiscono per trovarsi confinate in una zona grigia, a un livello di 'cittadinanza minore', che favorisce la svalutazione, il disprezzo e la discriminazione da parte della società, ma anche di se stessi (omofobia in-



Residenza o domicilio professionale in regione

Informiamo tutti gli Iscritti che, con delibera 20/2010, l'Ordine Nazionale ha introdotto, quale **ulteriore requisito per l'iscrizione all'Albo, il possesso della residenza o di un domicilio professionale nel territorio di competenza dell'Ordine a cui si richiede l'iscrizione**.

Invitiamo pertanto tutti coloro che non possiedono la residenza in Emilia-Romagna a **presentare la richiesta di Nulla Osta per il trasferimento all'Ordine territoriale di competenza** (compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito alla voce **"Come fare per" > "Trasferirsi ad altro Ordine"**) o, qualora fossero provvisti di un **domicilio professionale in regione, di provvedere al più presto a comunicarlo ai nostri Uffici**, compilando l'apposito modulo che è stato trasmesso via e-mail a tutti gli Iscritti interessati.



teriorizzata). E il mancato riconoscimento simbolico, giuridico e pubblico di un legame affettivo tra due persone libere che lo richiedono, e dunque il rifiuto di riconoscere la loro esistenza come nucleo sociale, può penalizzare la vita psicologica e di relazione, e quindi la salute mentale (dei soggetti in questione e dei loro figli)", conclude.

A tal proposito l'*American Psychiatric Association* afferma: "Le coppie omosessuali sperimentano vari tipi di discriminazione perpetrati dallo Stato che possono influenzare negativamente la stabilità delle loro relazioni e la loro salute mentale. [...] Nell'interesse di mantenere e promuovere la salute mentale, l'*American Psychiatric Association* sostiene il riconoscimento legale del matrimonio civile omosessuale con tutti i benefici, diritti e responsabilità conferiti dal matrimonio civile, e si oppone ad ogni forma di restrizione di tali diritti, benefici e responsabilità" (*APA, Support of Legal Recognition of Same-Sex Civil Marriage, Position statement, 2005*).

E sul tema Chiara Lalli mette in guardia dai possibili meccanismi di autoinganno cognitivo, evidenziando i tranello tesi dal senso comune in materia di discriminazione, anche se inconsapevole o involontaria. "La discriminazione è figlia di una visione semplicistica e di una inferenza che muove da premesse sbagliate", chiarisce infatti la filosofa, "cioè che appartenere a un particolare gruppo implica possedere delle specifiche caratteristiche, differenti rispetto alla maggioranza, e che, sulla base di questa diversità spesso equiparata – in modo del tutto immotivato – a una inferiorità, sia giusto riservare un trattamento non paritario ad alcuni gruppi di individui senza che vi sia una giustificazione a sostegno di questo differente trattamento. La sola appartenenza a quella categoria giustifica-

rebbe il nostro atteggiamento, o almeno così ci illudiamo. Questo tentativo è però fallace e il nostro autoinganno non basta a cambiare la connotazione del nostro agire, che rimane discriminatorio e ingiustificabile. I volti della discriminazione sono molti".

Della stessa idea anche Roberto Baiocco che fa' del *minority stress* e dell'omofobia interiorizzata i punti cardine del suo intervento, centrato sull'esperienza clinica del Servizio di Consulenza Orientamento Sessuale e Identità di genere "6 come sei" del quale è responsabile presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. Direttamente connesso allo stigma sociale che colpisce le persone LGBT, vi è il processo del *self-disclosure* – il *coming-out* – "che si configura, per gli adolescenti omosessuali, come un vero e proprio compito di sviluppo specifico", commenta il ricercatore. "Il momento della *self-disclosure*, o svelamento, rappresenta per molti giovani gay e lesbiche un 'crocevia esistenziale' (Pietrantoni, 1999) che sancisce un 'prima' e un 'dopo' per diventare, in seguito, un processo decisionale che viene attivato tutte le volte che la situazione interpersonale lo richiede (Chiari, 2006)", spiega Baiocco e aggiunge, "il *coming-out* è un processo sistematico che coinvolge inevitabilmente la famiglia, è infatti una impresa evolutiva congiunta. Generalmente porta con sé numerosi benefici per il giovane omosessuale e per la famiglia anche se può avere degli esiti incerti a seconda delle risorse preesistenti all'interno della famiglia stessa. Non bisogna dare per scontato gli effetti positivi della *disclosure*, in quanto la possibilità di essere marginalizzati è – purtroppo – piuttosto realistica". Sul tema il dott. Baiocco presenta anche dati di ricerca tratti dal servizio "6 come sei", rivolto in par-

ticolare ad adolescenti e giovani adulti, per aiutare ad affrontare temi quali l'identità, lo svelamento e la costruzione di una vita sentimentale e relazionale soddisfacente, in un contesto protetto e non giudicante. Il servizio offre, accanto agli interventi individuali, anche interventi familiari e a sostegno della genitorialità, "tra le sfide alla genitorialità più difficili c'è quella relativa alla 'scoperta' e alla accettazione dell'omosessualità, o di identità di genere non conforme alle aspettative socioculturali, del proprio figlio", precisa infatti lo Psicoterapeuta, "per questo il Centro offre interventi brevi con i genitori a sostegno delle competenze parentali; inoltre, fornisce alle famiglie omogenitoriali e alle coppie LGBT interventi finalizzati al benessere di ciascun membro della famiglia".

A questo sguardo scientifico-psicologico, il socio-ologo Marzio Barbagli contrappone una prospettiva più prettamente socio-culturale con il suo intervento "Omosessuali moderni: desideri, atti, identità". "Gli 'omosessuali moderni'", spiega il professor Barbagli, "nascono con l'affermarsi della dicotomia eterosessuale/omosessuale. Possono cioè arrivare a una consapevolezza di sé e definirsi omosessuali solo grazie a questa dicotomia, non presente fino a un secolo fa. Le caratteristiche distintive rispetto ai passati modelli", continua, "consistono nel principio di uguaglianza dei partner e in quella che si definisce 'endogamia di genere', cioè la tendenza – nonostante alcune importanti eccezioni – ad avere rapporti affettivo-sessuali esclusivamente con altri omosessuali e non più con eterosessuali, contrariamente a quanto accadeva in passato".

Gli interventi dei relatori, costellati da momenti di partecipato dibattito, hanno mostrato il profondo interesse dei Colleghi per una tematica ancora

tropppo poco affrontata al di fuori degli ambienti militanti. Questo il motivo della decisione del Consiglio di organizzare il "*Seminario di approfondimento: gli interventi psicologici con persone omosessuali*", dal carattere maggiormente operativo, per meglio focalizzare gli aspetti prettamente psicologici legati alla pratica clinica.

Questo secondo seminario, della durata di due giornate, ha visto infatti Vittorio Lingiardi quale relatore della giornata del 4 dicembre 2012, con l'intervento "*Il lavoro psicologico con gay e lesbiche: principi fondamentali e temi clinici*" e Laura Fruggeri nella giornata del 7 dicembre con "*Omosessualità, relazioni familiari e contesto sociale*".

Come cancellarsi dall'Albo

*L'Iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall'Albo è tenuto necessariamente a presentare domanda di cancellazione, compilando l'apposito modulo - pubblicato sul nostro sito nella sezione "Per il professionista" alla voce "**Come fare per" > "Cancellarsi dall'Albo**" - e allegando la fotocopia di un documento di identità.*

Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l'Iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo.

*La domanda può essere spedita tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 - 40125 Bologna
o, alternativamente, via fax al numero 051 235363*



Archiviazioni: il lato nascosto dell'attività deontologica

a cura di CHIARA SANTI, Consigliera Ordine Psicologi Emilia-Romagna

L'attività deontologica nasce innanzitutto a protezione del cliente, spesso in posizione di fragilità, visto l'ambito particolarmente delicato in cui operiamo e che ci vede coinvolti.

L'Ordine, infatti, tutela i clienti richiedendo, da parte di ogni Iscritto e a favore di tutti, un comportamento adeguato all'importanza del ruolo ricoperto e un'attenzione al decoro e alla dignità della Professione, anche in difesa dell'immagine della categoria, così come richiede l'articolo 26 della nostra legge istitutiva, la L. n. 56/89.

Allo stesso modo, l'Ordine ritiene altrettanto doveroso difendere gli Iscritti da segnalazioni inesatte e violazioni inesistenti che tendono a colpire il Professionista non per errori reali, ma per motivazioni del tutto differenti che possono celare intenti manipolatori o ingiusti.

Per meglio comprendere l'attività deontologica del Consiglio è utile conoscere il percorso che segue una segnalazione dal momento in cui giunge all'Ordine, iter che si può così schematizzare: la Commissione Deontologica procede a un esame preliminare della segnalazione, per valutare se

sussistano o meno le condizioni per una ipotesi di violazione deontologica. L'esito di questa prima valutazione può portare a tre possibilità:

A. Qualora manchi qualunque traccia di comportamento scorretto la Commissione porta all'esame del Consiglio il caso perché si possa procedere a una discussione e alla successiva votazione in merito all'archiviazione (il che significa che non verrà aperto un procedimento disciplinare).

B. Qualora invece sulla base della segnalazione non possa essere totalmente esclusa la possibile configurazione di un illecito deontologico, ma la vicenda appaia comunque confusa o non sufficientemente circostanziata, la Commissione può decidere di assumere elementi ulteriori prima di sottoporre il caso alla decisione del Consiglio e, pertanto, essa procede ad audizioni o alla richiesta di documenti.

C. Qualora, infine, gli elementi raccolti siano adeguatamente dettagliati e chiari e vi siano

gli estremi per sostenere una discussione in Consiglio, tesa a valutare l'ipotesi di una violazione del Codice Deontologico, la Commissione sottoporrà il caso al Consiglio.

Al contrario di quanto si possa immaginare, le archiviazioni di segnalazioni di presunta violazione deontologica non sono infrequenti. Inoltre, analizzando tutte le segnalazioni pervenute all'Ordine si rileva che buona parte di queste riguardano casi di coppie separate e/o affidamento di figli.

Il Collegho che svolge Consulenze Tecniche di Parte (CTP) – ma anche Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) – si trova solitamente davanti a una situazione di aperto conflitto fra le parti, le quali talvolta utilizzano qualunque mezzo per attaccare l'ex partner, arrivando perfino a denunce su supposte violazioni deontologiche dei consulenti della controparte. In situazioni di separazione giudiziale, può capitare che uno degli ex partner accusi il CTP di parte avversa di avere fatto valutazioni sulla sua condizione psicologica senza averlo mai incontrato/conosciuto oppure senza avere alcuna documentazione attendibile, fondando il suo giudizio solo sulle dichiarazioni del proprio cliente. Quest'ultimo, infatti, essendo parte in causa, non può certo ritenersi osservatore imparziale. E occorre rilevare che, purtroppo, ciò è frequentemente vero: queste accuse, infatti, per quanto a volte strumentali, sono tuttavia anche quelle più spesso fondate perché può accadere che il Collegho trascuri una seria analisi scientifica a favore, invece, di una collusione con le esigenze

offensive di una delle parti in causa, immedesimandosi eccessivamente nel ruolo dell'avvocato difensore, professionalità altra e distinta.

È chiaro, che, pur nella difesa del cliente, non dobbiamo mai abdicare alla nostra condizione di persone di scienza, sostenute nel proprio operato da tecniche, strumenti e finalità adeguati, specifici della nostra disciplina.




Immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon, *L'homme et son esprit*

Immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon, *The view*, 1970

Essere consapevoli del corretto scopo della nostra relazione (ad esempio, l'analisi della personalità o delle competenze genitoriali del proprio cliente), degli strumenti adatti a perseguirolo (colloqui, test, osservazione, dati e testimonianze), nonché degli errori da evitare (interventi con e su minori senza il consenso di entrambi i genitori; valutazioni e diagnosi su persone mai viste e senza basarsi su adeguata documentazione; uso della relazione come attacco all'altra parte), ci aiuta nello svolgimento del nostro compito senza il rischio di incorrere in sanzioni disciplinari.

In particolare, ci richiamiamo agli art. 7 e 31 del C.D. che più di tutti gli altri vanno considerati punti cardine in ambito peritale, anche in relazione alla valutazione del contesto, del "grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui [si] basa[no] le conclusioni raggiunte", all'importanza di esporre "le ipotesi interpretative alternative", nonché di esplicitare "i limiti dei risultati".

È molto chiara, nell'art. 7, la raccomandazione di esprimere "valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile".

È quindi chiaro come attenersi a queste raccomandazioni degli art. 7 e 31 sia il primo passo – necessario ma non sufficiente – per svolgere correttamente il proprio mandato in questo ambito ed evitare così violazioni disciplinari.

Tuttavia, come si diceva, l'alta conflittualità presente in certe situazioni comporta il rischio di segnalazioni deontologiche anche quando si è svolto il proprio lavoro in maniera corretta; spesso questo può rappresentare il tentativo di punire l'ex partner attraverso il suo consulente. Quando però la Commissione e il Consiglio non individuano elementi a sostegno dell'accusa contenuta nella segnalazione e il parere psicologico sia stato redatto secondo canoni adeguati, la segnalazione viene ovviamente archiviata.

Quindi, per una maggiore tutela del Professionista, oltre che per un'ovvia attenzione al nostro mandato che richiede serietà scientifica e promozione del benessere delle persone, raccomandiamo agli Iscritti un atteggiamento di prudenza e rispetto per tutte le parti coinvolte.

Ritornando alle situazioni che spesso esitano in archiviazioni, si può constatare che tra queste sono comprese tutte le segnalazioni in cui non vi sia alcun dato o testimonianza a supporto di quanto dichiarato: accuse infondate, dati insufficienti e non ulteriormente approfondibili – perché derivanti da segnalazioni anonime – o fatti che non rientrano in alcuna fattispecie deontologica.

Tra le accuse infondate più comuni, troviamo quelle in cui uno dei genitori di un minorenne sostiene che il proprio figlio sia stato sottoposto a valutazione psicologica in assenza del proprio consenso, mentre, al contrario, vi sono testimonianze o prove documentali di segno opposto.

Una situazione in cui, invece, il Consiglio ha dovuto esaminare una segnalazione sprovvista di sufficienti informazioni è stata relativa ad una pubblicità inerente le attività di alcuni Colleghi. L'esposto era anonimo e indicava il ritrovamento di un volantino pubblicitario appeso ai pali della luce. Nella denuncia non risultavano né data e luogo, né contesto del ritrovamento; il contenuto del dépliant non era in contrasto con il regolamento pubblicitario e non era possibile ricontattare i segnalanti per avere maggiori informazioni, poiché non avevano indicato i loro riferimenti. In questi casi, nonostante vi siano dubbi su una possibile infrazione, l'impossibilità di effettuare i necessari approfondimenti limita la capacità d'azione del Consiglio che si ritrova privo di elementi certi per poter avvalorare il procedimento.

Circostanze simili, anche se non derivanti da segnalazioni anonime, si verificano quando perengono esposti in cui la situazione è descritta in modo molto confuso, rendendo impossibile una valutazione, nonostante non possa essere esclusa la presenza di possibili violazioni.

In condizioni come questa si richiede un'integrazione degli elementi a disposizione, ad esempio tramite testimonianze o produzione di ulteriori documenti. Tuttavia può succedere che il segnalante non risponda, neanche a reiterate richieste, e il Consiglio, ritrovandosi nell'impossibilità di procedere, risulti obbligato a rinunciare all'approfondimento e a deliberare per l'archiviazione del caso.

All'opposto, esempi paradigmatici di situazioni in cui vengono contestati fatti che non rientrano in alcuna fattispecie deontologica, e che pertanto si concludono con un'archiviazione, possono essere i seguenti.

Un cittadino contesta a un Iscritto incaricato di CTU di aver svolto valutazioni psicologiche, quando invece ciò rientra non solo nelle possibilità, bensì anche nei doveri del consulente.

Una madre contesta alla CTP di parte avversa di aver fatto considerazioni – nella sua relazione finale come CTP – in merito alla figlia minore in assenza del consenso della madre stessa. In realtà, la consulente non era venuta meno agli obblighi di legge e disciplinari, poiché le osservazioni non derivavano da incontri effettuati direttamente con la minore in ambito privato, bensì da osservazioni effettuate durante lo svolgimento della CTU, nonché deduzioni tratte dalle relazioni del consulente d'ufficio e incontri con i servizi sociali. L'articolo 31 del C.D. e la Legge Italiana, infatti, vietano gli interventi sui minori senza il consen-

Attestato di Psicoterapia

Ricordiamo a tutti gli Iscritti abilitati all'esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un attestato rilasciato dall'Ordine che documenta l'annotazione nell'elenco degli Psicoterapeuti. Il ritiro dell'attestato può essere effettuato di persona presso i nostri Uffici presentando una **marca da bollo da € 14,62**, previa richiesta al numero 051/263788 o all'indirizzo e-mail **segreteria7@ordpsicologier.it**, compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito web nella sezione "Per il professionista" alla voce "**Come fare per > Richiedere l'attestato di Psicoterapia**".

Vi ricordiamo inoltre che, qualora desideraste ricevere l'attestato tramite posta, è necessario far pervenire anticipatamente ai nostri Uffici di Segreteria, unitamente alla richiesta, la marca bollo da € 14,62.



Elenco degli Iscritti ai quali è precluso l'esercizio della professione di Psicologo

Sospesi ex art. 26, comma 2 - Legge 56/89

Aggiornamento al 31/10/2012

Cognome Nome	Data Sospensione
Ragone Vincenzo	15/05/2003
Giannantonio Claudio	11/09/2003
Pieretti Giovanni	11/09/2003
Giardiello Lucia	06/09/2004
Suzzi Erika	22/09/2005
Vincenti Franco	22/09/2005
Francia Rosanna	22/09/2005
Rinaldoni Gianluca	15/09/2006
Cicconi Susanna	28/11/2009
Como Enza Clara	23/11/2010
Aureli Deborah	23/11/2010
Longo Espedito	23/11/2010
Cimini Francesca	23/11/2010
Vanzi Claudia	23/11/2010
Debbi Giuliano	29/11/2011
Botti Donatella	29/11/2011
Caverzan Analia Lorena	29/11/2011

so di entrambi i genitori in possesso della patria potestà, ma naturalmente non impediscono la possibilità di svolgere riflessioni e valutazioni sulla base di materiale e documentazione attendibile o osservazioni dirette (come quelle effettuate partecipando alla CTU, situazione assolutamente compatibile e prevista nei ruoli di CTP).

Infine, per terminare questa rassegna di situazioni che possono portare all'archiviazione, non dimentichiamo l'ultima tipologia, che rappresenta un caso particolare: il procedimento disciplinare, infatti, può non essere aperto anche se la violazione è stata effettivamente compiuta e persino se essa è stata di una certa gravità. La normativa vigente prevede infatti che l'illecito disciplinare si prescriva nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto; ciò significa che, qualora l'esposto si riferisca ad avvenimenti occorsi più di cinque anni prima, indipendentemente da prove e testimonianze presenti, non è possibile per il Consiglio procedere con la celebrazione del procedimento. Naturalmente si tratta di casi molto rari, poiché è difficile che una denuncia avvenga dopo così tanto tempo dalla commissione del fatto, ma in situazioni limite questo può accadere. Ricordiamo tuttavia che la prescrizione è una garanzia prevista e regolata dai codici di tutti i Paesi e come tale non eliminabile senza venir meno alle garanzie di democraticità di norme e regolamenti.

In definitiva, quindi, l'attività disciplinare del Consiglio non è volta a punire i Colleghi, quanto a tutelare l'utenza da operati scorretti, così come a tutelare i Colleghi da accuse infondate o basate su elementi insufficienti. Come l'utente ha il diritto (primario, trattandosi solitamente della parte più debole) di essere "difeso" da condotte deontologicamente inadeguate, così l'accusato deve sempre avere la sicurezza di poter essere protetto da imputazioni errate o manipolatorie. L'attività deontologica ha anche questo scopo.

La riforma delle Professioni contenuta nel DPR n. 137/2012

a cura di FEDERICO GUALANDI, Consulente Legale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Chi si appresta ad esaminare il tema della recente riforma delle professioni sconta, inevitabilmente, il rischio di approntare una trattazione non solo frammentaria e disorganica, ma anche priva di effettive indicazioni su cosa esattamente sia cambiato e come.

Forse così non è per categorie professionali come quelle dei Notai e degli Avvocati alle quali il Legislatore ha inteso dedicare una normativa di maggiore dettaglio destinata ad incidere fin da subito sulla loro pratica lavorativa, ma lo è certamente per quella degli Psicologi.

Infatti, come sarà evidenziato anche in seguito, la maggior parte delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 137/2012 non sono di immediata applicazione poiché rimandano ad atti e regolamenti di futura approvazione. Si tratta di un rinvio che, ad avviso di chi scrive, deve essere letto in chiave "positiva" poiché consentirà di addivenire ad un concreto ed effettivo coinvolgimento delle stesse categorie professionali interessate dalla riforma che saranno direttamente chiamate ad elaborare, tramite i respet-

tivi Consigli di livello nazionale, propri regolamenti disciplinanti, ad esempio, la formazione.

Ciò premesso, con il presente lavoro si tenterà di fornire un quadro quanto più esaustivo dei temi incisi dalla riforma dando conto, per quanto possibile, di eventuali criticità o difficoltà applicative.

In primo luogo, la novità risultata forse più criticata dagli Iscritti riguarda l'obbligo di stipulare un'"ide-nea" **assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Si tratta, come noto, di un obbligo già delineato nel D.L. n. 138/2011 e che il D.P.R. n. 137/2012 ha ripreso ed articolato senza però risolvere molti dei dubbi e delle perplessità che erano emersi al riguardo.

Ciò che, invece, è stato chiarito è che non si tratta di un onere di immediata applicazione poiché si stabilisce che esso acquisterà efficacia soltanto ad agosto del 2013. Si è voluto, infatti, prevedere una "matoria" allo scopo di consentire ai Consigli Nazionali e agli Enti Previdenziali di negoziare "convenzioni collettive" con le compagnie assicurative destinate a garantire prezzi agevolati.



È peraltro auspicabile che nell'arco di tempo che ci separa dall'entrata in vigore dell'obbligo in questione possano anche essere risolte le incertezze applicative che, comprensibilmente, hanno spinto molti a rivolgersi agli Uffici dell'Ordine per chiedere delucidazioni e indicazioni in proposito.

Non è chiaro, infatti, se esso si applichi a tutti gli Iscritti all'Albo (ovverosia a chiunque sia abilitato all'esercizio della professione e a prescindere dall'effettivo svolgimento della stessa) o soltanto a coloro che effettivamente lavorano come Psicologi.

Vero è che chi non esercita non ha clienti cui arrecare eventuali danni, ma altrettanto vero è che l'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 si riferisce genericamente ai <professionisti> senza distinzione di sorta. Sul punto, anche il CNOP ha preso posizione discordando contrario ad una previsione "generalista" che potrebbe finire per introdurre un inutile peso in capo a quei circa 40.000 professionisti che, pur mantenendo la propria iscrizione all'Albo, non esercitano in qualità di Psicologi. Pertanto, il Consiglio Nazionale ha affermato che tenterà di affrontare il

problema chiedendo agli Organi statali competenti di valutare l'opportunità di esentare coloro che, appunto, non hanno nessun "cliente" che potrebbe trarre vantaggio dalla prescritta assicurazione.

Altro aspetto delicato e meritevole di attenzione è l'estensione dell'obbligo assicurativo anche in capo agli Psicologi che svolgono la propria attività professionale in qualità di dipendenti. In pratica: dovranno stipulare apposita assicurazione anche coloro che, ad esempio, sono dipendenti delle Aziende USL? Sul punto, occorre subito fare una distinzione tra coloro che svolgono anche attività "in libera professione" e coloro che invece operano esclusivamente in qualità di lavoratori subordinati.

Per i primi, è da ritenersi che l'obbligo in questione sussista poiché non vi è dubbio che la "parte" di attività libero professionale ricada a pieno titolo nella previsione in argomento.

Diverso appare il caso dei secondi per i quali potrebbe ritenersi che l'obbligo assicurativo non sussista. Ciò sulla base di un'ipotesi interpretativa che privilegiasse, rispetto al dato meramente letterale, la *ratio* della disposizione. Questa, infatti, è espressamente dettata "a tutela del cliente" che, ove provasse di avere subito un danno, dovrebbe avere la certezza di essere adeguatamente risarcito. In caso di Psicologo dipendente, tuttavia, detto risarcimento potrebbe essere richiesto anche al suo datore di lavoro il quale, in quanto tale, verrebbe chiamato in prima battuta al pagamento del danno. Ovviamente, egli potrebbe poi rivalersi a sua volta sul dipendente il quale, allora, potrebbe trarre vantaggio dall'avere stipulato un'assicurazione, ma in questo caso detta stipula sarebbe appannaggio del solo lavoratore e non anche del cliente il quale, in ipotesi, potrebbe già essere stato risarcito dal datore di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di una mera ipotesi interpretativa non del tutto esente da perplessità e comunque suscettibile di essere smentita da eventuali chiarimenti e/o prassi applicative che si dovessero consolidare in futuro cui tutti gli Psicologi dovranno prestare la massima attenzione poiché l'inosservanza dell'obbligo assicurativo è, per espressa previsione normativa, suscettibile di determinare una violazione deontologica.

Di indubbio interesse è anche la norma dedicata alla **formazione professionale** anche se per la definitiva e concreta attuazione della disciplina ivi prevista occorrerà attendere l'approvazione del relativo regolamento demandato al Consiglio Nazionale.

In proposito, infatti, l'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 si limita a sancire – a pena di possibile configurazione di illecito disciplinare – *"l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"* rinviando ad apposita normativa di dettaglio, da emanarsi entro agosto 2013, le concrete modalità attuative.

In tale prospettiva con regolamento del CNOP, dovranno essere definiti:

- 1.** le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli Iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- 2.** i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- 3.** il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Si tratta di un adempimento formativo che si

affianca a quello dell'"Educazione Continua in Medicina" (ECM) già previsto per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale e/o per coloro che operano in regime di convenzione e accreditamento con il SSN la cui disciplina è fatta espressamente salva dall'articolo in questione.

In altri termini, come correttamente osservato dal CNOP, la norma sembra prefigurare una duplice modalità di aggiornamento: una, quella dell'ECM, destinata a rimanere immutata rispetto al passato e una "nuova formazione continua" che sarà disci-

Trasferimenti presso altro Ordine regionale/provinciale

L'Iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale deve necessariamente presentare domanda di nulla-osta al trasferimento, compilando l'apposito modulo - pubblicato sul nostro sito web nella sezione "Per il professionista" alla voce "Come fare per" > "Trasferirsi ad altro Ordine" - e allegando la fotocopia di un documento di identità.

Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l'Iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo. Secondo la delibera 20/2010 dell'Ordine Nazionale, è inoltre necessario possedere la residenza o un domicilio professionale nel territorio di competenza dell'Ordine a cui si desidera trasferirsi.

La domanda può essere consegnata di persona o spedita tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna



plinata con apposito regolamento e che verosimilmente riguarderà tutti i professionisti esclusi dalla prima.

Per un compiuto giudizio su tale disposizione occorrerà, quindi, aspettare di conoscere come verrà articolata dal CNOP che in proposito ha già fatto sapere che *"è necessario evitare il rischio che tutto si riduca ad una corsa all'accaparramento di "punti" e "bollini". Vorremmo poter finalmente parlare di FCP e cioè di Formazione Continua in Psicologia di qualità, costruita sul senso di responsabilità dello stesso professionista. Infine, non va sottovaluta l'esigenza di garantire un'offerta formativa appropriata e possibilmente*

gratuita ai numerosi Colleghi che non lavorano".

Benché apparentemente irrilevante per la professione di Psicologo, un qualche accenno deve essere fatto anche a proposito delle nuove disposizioni in materia di **procedimenti disciplinari**. Con queste ultime, il Legislatore ha inteso definire una netta separazione tra l'organo deputato all'esercizio delle funzioni *strictu sensu* amministrative degli Ordini Professionali (tenuta dell'Albo, riscossione della quota, promozione della professione ecc.) e quello tenuto all'esercizio del potere disciplinare che viene demandato, in primo grado, ai "Consigli Territoriali di disciplina" e in secondo grado ai "Consigli Nazionali di disciplina", entrambi composti da professionisti diversi (e incompatibili) rispetto a coloro che siedono nei "Consigli Ordinari".

Ebbene, tali disposizioni **non trovano applicazione alle professioni sanitarie e, dunque, nemmeno a quella di Psicologo** per la quale però occorrerà chiarire se si potrà continuare a dare applicazione a quanto previsto dalla L. n. 56/1989 o se, al contrario, il fatto di essere annoverate tra le professioni sanitarie dovrà portare all'applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 221/1950 che, appunto, detta tra l'altro le disposizioni concernenti l'esercizio del potere disciplinare per queste ultime.

In tale prospettiva, dunque, ove si finisse per estendere agli Psicologi il citato D.P.R. n. 221/1950, rimarrà ferma la disciplina attualmente prevista per le decisioni disciplinari assunte, per così dire, in primo grado, le quali continueranno ad essere adottate dal Consiglio Regionale dell'Ordine con le forme e le modalità attualmente vigenti; cambierà, invece, l'organo deputato all'eventuale riesame di queste ultime poiché esse dovrebbero essere impugna-

te non più innanzi al Tribunale Ordinario, ma davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Si tratta di un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute, presieduto da un Consigliere di Stato e composto da componenti designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

A ogni buon conto, in assenza di un espresso provvedimento normativo che ne sancisca l'estensione anche alla professione di Psicologo, è da ritenere che per essa continui a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

Infine, un breve accenno meritano le novità introdotte in materia di **"Pubblicità Professionale"** e di **"Albo Unico Nazionale"**.

Con riferimento alla materia pubblicitaria, il Legislatore ha evidentemente inteso proseguire sulla strada della progressiva liberalizzazione già intrapresa nel 2006 con il cd. "Decreto Bersani".

L'art. 4 del D.P.R. n. 137/2012 stabilisce, infatti, che *"è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni"*. Resta comunque inteso che detta pubblicità debba essere in ogni caso *"funzionale all'oggetto"*, veritiera e corretta, rispettosa del segreto professionale nonché non equivoca, ingannevole o denigratoria.

L'Ordine, infatti, potrà continuare a esercitare il proprio potere disciplinare nei confronti degli Iscritti che violino tali principi, la cui inosservanza potrà



anche determinare le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e dal D.Lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole.

Per quanto riguarda, invece, il cd. Albo Unico Nazionale va sottolineato che – oltre ad un maggiore coordinamento degli Albi Territoriali che dovranno fornire tempestivamente per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Nazionale – viene introdotta la previsione secondo cui, nella scheda personale dell'Albo di ciascun Iscritto, si dovrà procedere all'annotazione dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti.

Le considerazioni sopra esposte dovrebbero fornire una panoramica quanto più completa sulle principali novità introdotte dal D.P.R. n. 137/2012 le quali tuttavia, come anticipato nelle premesse, necessitano per una compiuta definizione di ulteriori provvedimenti di dettaglio e degli opportuni chiarimenti che, si auspica, vengano forniti nel più breve tempo possibile.

Ovviamente, l'Ordine non mancherà di darne tempestiva informazione ai propri Iscritti.

Novità sull'Albo online

Informiamo tutti gli Iscritti che **sono state arricchite le informazioni pubblicate sull'Albo online**. Sono infatti pervenute alla Segreteria dell'Ordine numerose richieste di cittadini che cercano Colleghi in grado di svolgere l'attività professionale in **lingua straniera**, che conoscono la **Lingua Italiana dei Segni (LIS)** e/o che dispongono di uno studio privo di barriere architettoniche.

Il Consiglio ha quindi ritenuto opportuno ampliare i dati dell'Albo online per facilitare l'utenza nel reperimento di tali informazioni. Gli Iscritti in possesso di questo tipo di competenze e/o caratteristiche possono pertanto integrare le informazioni pubblicate nella "Scheda dati professionali", accedendo all'area riservata del sito e cliccando sulla voce **"Integrare e/o modificare i valori presenti nella scheda dati professionali"**.

Ricordiamo che le dichiarazioni rilasciate in questa sezione possono essere effettuate in completa autonomia, sotto la diretta responsabilità di ciascun Iscritto e, benché non siano obbligatorie ai sensi dell'art. 10 della L. n. 56 del 1989, risultano particolarmente preziose per i cittadini che ricercano Professionisti con specifiche capacità e/o provvisti di studi professionali accessibili anche alle persone diversamente abili.

Il primo colloquio tra “nuovi” e “vecchi” adempimenti

a cura di SARA SAGUATTI, Consulente Legale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Tra le novità normative recentemente introdotte dal Legislatore, quella che ha suscitato maggiori discussioni e perplessità applicative è probabilmente quella concernente la *“preventiva pattuizione del compenso”*.

Come noto, infatti, il D.L. n. 1/2012 convertito in L.n. 27/2012 – dopo avere provveduto alla definitiva abrogazione dei cd. “tariffari” - ha stabilito che il compenso per i servizi professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico con un “preventivo di massima”.

Esso dovrà, peraltro, essere “adeguato” all’importanza dell’opera e dovrà contenere l’indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

A differenza di quanto può essere affermato per altre professioni (per le quali talvolta vigono espresse previsioni in materia), è da ritenersi che tale pattuizione possa avvenire anche verbalmente.

Tuttavia, in considerazione del carattere articola-

to dell’obbligo in questione, pare assai preferibile utilizzare la forma scritta che, difatti, sembra quella maggiormente tutelante per il professionista che si dovesse trovare poi a subire contestazioni da parte del cliente.

Ciò detto, non sono difficili da comprendere le differenti problematicità che un siffatto adempimento comporta.

In primo luogo, vi sono indubbiamente “complicazioni” di carattere pratico poiché, come tutti i liberi professionisti sanno, è assai arduo definire a priori il grado di complessità dell’incarico e, conseguentemente, il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo.

Per fare un esempio concreto, chi si appresta ad iniziare un trattamento psicoterapeutico ben difficilmente potrà definire fin dal primo incontro con il paziente quante sedute potranno essere necessarie e quale sarà il concreto ed effettivo grado di difficoltà del proprio intervento professionale.

In secondo luogo, è innegabile che si tratti di un

onere che rischia di “irrigidire” l’approccio tra il professionista ed il proprio paziente/cliente. In tale prospettiva, infatti, vi è oramai il rischio concreto che il primo colloquio finisca sostanzialmente per essere dedicato, in buona parte, ad adempimenti di carattere più o meno “formale” che vedono il cliente impegnato a firmare diversi documenti a vario titolo tutti ugualmente necessari.

Contestualmente alla pattuizione del compenso, peraltro, il professionista dovrà adempire a un ulteriore onere recentemente introdotto ossia quello concernente la comunicazione degli estremi della propria polizza assicurativa e del relativo massimale.

A differenza dell’obbligo del “preventivo”, quello della stipula di una “idonea” assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professiona-

le non è di immediata applicazione in quanto l’art. 4 del D.P.R. n. 137/2012 ha chiarito che esso entrerà in vigore soltanto ad agosto 2013 per consentire ai Consigli Nazionali e agli Enti Previdenziali di stipulare, a vantaggio dei propri Iscritti, apposite convenzioni collettive con le Compagnie assicurative.

A ogni buon conto, sul punto occorre sottolineare che l’obbligo di comunicare gli estremi della propria polizza assicurativa è già in vigore per coloro che già hanno stipulato detta assicurazione e che la mancata comunicazione al cliente costituisce illecito disciplinare; è, pertanto, opportuno che il professionista conservi la prova scritta dell’adempimento di tale informativa.

Inoltre, oltre ai sopra descritti obblighi recentemente introdotti dal Legislatore, rimangono altresì quelli per così dire “tradizionali” e concernenti, rispetti-



vamente, il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e il consenso informato.

Si tratta di adempimenti su cui l'Ordine ha già avuto modo di esprimersi più volte e per i quali è stata predisposta apposita modulistica destinata ad "agevolare" gli Iscritti che possono utilizzarla adattandola alle specifiche proprie esigenze.

Oltre alla bozza di scrittura privata concernente la pattuizione del compenso (e la comunicazione dell'assicurazione professionale) e al modello di informativa sulla privacy, è da tempo presente sul sito web dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna una modulistica relativa al consenso informato.

Senza con ciò ovviamente pretendere di fornire un modello valido per qualsiasi tipologia e modalità di intervento, si è pensato comunque di apportare talune modifiche tese a migliorarlo e a renderlo sempre più adeguato alle esigenze degli Iscritti.

In ogni caso, per la sua natura e per le peculiari finalità che quest'ultimo riveste, quello di seguito proposto deve essere utilizzato con la massima attenzione dal professionista che dovrà servirsene come un mero "esempio" da modificare sulla base dell'effettiva prestazione che si appresta ad erogare.

Senza qui soffermarsi sul tema del consenso per trattamenti da eseguirsi su soggetti minorenni – tema che per la sua complessità e delicatezza merita una trattazione autonoma e che è stato preso in esame nell'articolo "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani", pubblicato sull'allegato al Bollettino n. 2/2007 e consultabile sul sito web

dell'Ordine – vale la pena ribadire che quello di raccogliere il consenso informato alle prestazioni sanitarie è un obbligo che trae origine dalla stessa Costituzione che, all'art. 32, nel definire la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", sancisce altresì il principio della "volontarietà del trattamento sanitario".

Si tratta, infatti, di un requisito essenziale e fondante l'imprescindibile rapporto fiduciario tra Psicologo e paziente che non a caso riceve un espresso riconoscimento anche nell'art. 24 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ai sensi del quale *"lo Psicologo nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata"*.

Per questo motivo, a prescindere dal modello utilizzato, ciò che rileva è che il consenso sia valido e che, conseguentemente, risulti non solo libero e consapevole, ma anche "informato" ossia prestato a fronte di una valida e compiuta esplicazione dei tratti essenziali dell'intervento (tra cui obiettivi, strumenti e durata) nonché dei limiti dello stesso. Anche il consenso non deve essere rilasciato necessariamente in forma scritta, ma al pari di quanto già affermato con riferimento al tema del compenso, più risultare assai più tutelante per il professionista essere in possesso della prova dell'adempimento dei propri obblighi informativi.

Per questo motivo, è consigliabile che ciascuno Psicologo, tenendo conto della propria concreta e specifica attività professionale e delle modalità di esercizio della stessa, elabori – anche prendendo spunto da quello proposto dall'Ordine – un proprio modello da fare sottoscrivere al cliente all'atto del conferimento dell'incarico, insieme all'informativa sulla privacy e al "preventivo di massima" sopra richiamato.

Eventualmente, ove ritenuto opportuno, non è da escludere che si possa procedere con un unico modulo pur tenendo presente che ogni informativa ha proprie caratteristiche e finalità e, come tale, non deve essere confusa con le altre rispetto alle quali deve comunque mantenere una propria "autonomia" onde evitare che un'eccessiva commistione di differenti aspetti possa risultare confusa e fuorviante per il paziente.



Posta Elettronica Certificata PEC

Informiamo tutti gli Iscritti che sempre più frequentemente gli Enti pubblici che bandiscono concorsi e avvisi di selezione individuano quale modalità esclusiva o preferenziale per la ricezione delle domande di ammissione ai concorsi la PEC (Posta Elettronica Certificata).

*A tal proposito ci preme rendere noto che le caselle di posta elettronica certificata rilasciate dal dominio **postacertificata.gov.it** sono abilitate a inviare messaggi esclusivamente agli indirizzi PEC registrati nell'apposito indice delle Pubbliche Amministrazioni (<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>); questa limitazione, comunicata dal sistema in sede di apertura della casella, è determinata dal fatto che il servizio "PostaCertificata@" (www.postacertificata.gov.it) rilascia caselle CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) e non PEC.*

Ciò potrebbe quindi comportare l'impossibilità di inviare comunicazioni verso alcuni indirizzi PEC.

*Ricordiamo inoltre a tutti gli Iscritti che la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185" ha stabilito **l'obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata**.*

*Al fine di agevolare gli Iscritti nell'adempimento di tale obbligo, che sempre più spesso si sta rivelando di estrema utilità, **il Consiglio dell'Ordine, già dai alcuni anni, ha deciso di regalare una casella PEC a ciascun Iscritto all'Albo**.*

L'iniziativa è stata attivata in collaborazione con l'Ordine Nazionale che ha stipulato il contratto a livello nazionale e gestisce la fase organizzativa dell'attivazione: infatti è dal sito del CNOP, area riservata, che è possibile fare domanda per ottenere la casella PEC.

*Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito web alla voce "**Servizi agli Iscritti**" > "**PEC**" della sezione "**Per il Professionista**".*

Consenso informato generico

Io sottoscritto/a dott./dott.ssa _____ iscritto/a all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna con il n. _____ prima di svolgere la propria opera professionale a favore del sig./della sig.ra _____ lo/la informa di quanto segue:

- la prestazione che ci si appresta a eseguire consiste nel _____ (*aggiungere una descrizione quanto più completa e dettagliata dell'intervento che lo Psicologo si appresta a compiere*) ed è finalizzata a _____ (*aggiungere le finalità dell'intervento ad es. diagnosi, valutazione psicologica, ecc.*);
- a tal fine, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 56/1989, potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. In ogni caso, gli strumenti principali di intervento saranno _____ (*aggiungere l'indicazione degli strumenti che sicuramente saranno utilizzati es. colloquio clinico, test psicodiagnostici, ecc.*);
- la consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi non produrre gli effetti desiderati dal cliente/paziente. In tal caso sarà cura del professionista informare adeguatamente il cliente e valutare se proporre un nuovo percorso di consulenza oppure l'interruzione della stessa;
- le prestazioni verranno rese presso _____ (*es. lo studio del suddetto professionista*), sito in via _____;
- la durata dell'intervento è di _____ oppure l'intervento si articolerà in n. _____ sedute a cadenza _____ oppure pur non essendo definibile a priori la durata dell'intervento, è ipotizzabile che esso si articolerà in _____;
- in qualsiasi momento il paziente/cliente potrà interrompere la prestazione. In tal caso, egli si impegna a comunicare al professionista la volontà di interruzione del rapporto professionale e si rende disponibile sin d'ora ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto;
- lo Psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che, tra l'altro, impone l'obbligo di segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del paziente o nei casi assolutamente eccezionali previsti dalla Legge;
- dopo avere ricevuto l'informativa di cui sopra, il sig./la sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____ dichiara di avere adeguatamente compreso i termini dell'intervento come sopra sintetizzati e di accettare l'intervento concordato con il dott./la dott.ssa _____.

Luogo e data _____ Firma _____

Consenso informato psicoterapia

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa _____, iscritto/a all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna con il n. _____ e annotato/a nell'elenco degli psicoterapeuti, prima di svolgere la propria opera professionale a favore del sig./della sig.ra _____ lo/la informa di quanto segue:

- la prestazione che ci si appresta ad eseguire consiste in una psicoterapia finalizzata a _____ (*aggiungere le finalità della psicoterapia, ad es. miglioramento delle capacità relazionali, ecc.*);
- la psicoterapia che sarà praticata è a orientamento _____;
- esistono altri orientamenti psicoterapeutici oltre a quello sopra indicato;
- la psicoterapia potrebbe in alcuni casi non produrre gli effetti desiderati dal cliente/paziente. In tal caso sarà cura del professionista informare adeguatamente il paziente e valutare se proporre un nuovo percorso di terapia oppure l'interruzione della stessa;
- le prestazioni verranno rese presso _____ (*es. lo studio del suddetto professionista*), sito in via _____;
- la durata dell'intervento è di _____ oppure l'intervento si articolerà in n. _____ sedute a cadenza _____ oppure pur non essendo definibile a priori la durata dell'intervento, è ipotizzabile che esso si articolerà in _____;
- in qualsiasi momento il paziente potrà interrompere la psicoterapia. In tal caso, egli si impegna a comunicare al professionista la volontà di interruzione del rapporto professionale e si rende disponibile sin d'ora ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto;
- lo Psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che, tra l'altro, impone l'obbligo di segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso del paziente o nei casi assolutamente eccezionali previsti dalla Legge;
- dopo avere ricevuto l'informativa di cui sopra, il sig./la sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____ dichiara di avere adeguatamente compreso i termini dell'intervento come sopra sintetizzati e di accettare l'intervento psicoterapeutico concordato con il dott./la dott.ssa _____.

Luogo e data _____ Firma _____



Elenco delle convenzioni attive

• PROVIDER ECM

Giunti O.S. – Organizzazioni Speciali

Via Fra Paolo Sarpi 7/A | 50136 Firenze
tel 055 6236501 | fax 055 669446 | cell 335 7566921
v.pontremoli@giuntios.it | www.giuntios.it

A.D.R. Analisi delle Dinamiche di Relazione

Via Giannone 9 | 20154 Milano
cell 346 3505166
Via Cassini 46 | 10129 Torino
tel e fax 011 505752
info@formazione.it | www.formazione.it

B.E.A. Congressi ed Eventi Formativi

Via di Acilia 23 | 00125 Roma
cell 347 5905830
abanueren@gmail.com

Scuola di Formazione Continua

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Alvaro del Portillo 21 | 00128 Roma
tel 06 225419300 | fax 02 225411900
sfc@unicampus.it | www.unicampus.it/sfc

Consorzio ISMESS

Istituto Mediterraneo Scienze Sanitarie
Via Nicola Aversano 31 | 84122 Salerno
tel 089 2578642 | fax 089 2578122
segreteria@ismess.it | www.ismess.it

Istituto Gestalt Firenze

Via Costabella 21 int. 1 | 00195 Roma
tel 06 37514179 | fax 06 37513414
roma@igf-gestalt.it | www.igf-gestalt.it

• LIBRERIE

Libreria Nuova Tarantola srl

Via Canalino 35 | 41121 Modena
tel 059 224292 | fax 059 224303
mail@libriettatarantola.it | www.libriettatarantola.it

Libreria del Professionista srl di Giorgi Egidio

Via XXII Giugno 3 | 47900 Rimini
tel 0541 52460 | fax 0541 52605
info@libriettadelprofessionista.it

UNIPRESS - Libreria Universitaria

Via Venezia 4/A | Padova
tel e fax 049 8075886 | 049 8752542
unipress2001@libero.it | www.unipress.it

• RICERCA, GRAFICA & WEB DESIGN

INTERNOVI di Scarpellini Daniele sas

Via Cervese 5288 | 47522 Cesena (FC)
tel 328 5831855
info@internovi.com | internovi@pec.it
www.internovi.com

• CENTRI ESTETICI

Centro Paola Cerulli SRL Hair & Beauty

Via dell'Arcoveggio 74/6 | 40129 Bologna
tel 051 6389598 | cell 333 2727488
info@centropaolacerulli.com | www.centropaolacerulli.com

Per informazioni sulle condizioni economiche applicate consulta il sito web www.ordpsicologier.it

• COMMERCIALISTI

Studio Dott.ssa Chiara Ghelli

Via Andrea Costa 73 | 40134 Bologna
tel e fax 051 6142066 | 051 435602
studioghelli@tiscali.it

Studio Professionale Rolì-Taddei

Dottori Commercialisti Associati
Via Cracovia 19 | 40139 Bologna
tel 051 341215 | 051 455202 | fax 051 4295287
paoloroli@studiprofessionale.eu
gaiataddei@studiprofessionale.eu

Studio Commercialisti Associati

Miglioli Monica e Garau Beatrice
Via Fornasini 11 | 44028 Poggio Renatico (FE)
tel 0532 829750 | fax 0532 824119
miglioligarau@tin.it

Studio Dott. Oliveri Giuseppe

Via D'Azeleglio 51 | 40123 Bologna
tel 051 6447875 | fax 051 3391669 | cell 328 0863994

Luca Armani, Dottore Commercialista

Revisore Legale
Via Strasburgo 49/a | 43123 Parma
tel 0521 487042 | fax 0521 499013
l.armani@networkstudio.eu

Studio Dott. Binaghi Gabriele

Via Cavour 28/A (Galleria della Borsa) | 29100 Piacenza
tel 0523 330448 | fax 0523 388732 | 0523 306650
gabriele@binaghi.net

• FORNITURE PER UFFICIO

Multisystem S.r.l.

Viale Cavour 186/188 | 44100 Ferrara
tel 0532 247008 | fax 0532 247766
negozi@multisystem-srl.191.it

Nuova Maestri Ufficio S.r.l.

Via Baracca 5/c | 40133 Bologna
tel 051 382769 | fax 051 381543

Poluzzi S.r.l. (Concessionaria BUFFETTI)

Via Garibaldi 5/H | 40100 Bologna
tel 051 581671 | fax 051 581979
Referente: Daniela Lovisetto
tel 333 3665406 | fax 051 9915162

Cartoleria Tecnica di Guerreri M. & C. s.n.c

Piazza Agabiti 1 | 47921 Rimini
tel e fax 0541 52414
cartoleriatecnica@alice.it | www.cartoleriatecnica.it

• CENTRI MEDICI

Centro Medico B & B S.a.s. Poliambulatorio Privato

Via Selice 77 | 40026 Imola (BO)
tel 0542 25534 | fax 0542 610175
info@centromedicobeb.it

I numeri dell'Ordine

Maggio – Ottobre 2012

Riunioni di Consiglio

Delibere del Consiglio

E-mail ricevute dall'URP

Documenti protocollati
in entrata/uscita

Consulenze legali e fiscali
a favore degli Iscritti

Eventi formativi organizzati

Newsletter inviate agli Iscritti

Articoli apparsi sui media

14 sedute per un totale di 60 ore e 30 minuti

104 delibere

1500 e-mail

2820 documenti

28 consulenze

9 seminari

15 newsletter

7 articoli



Per approfondimenti consulta il sito web www.ordpsicologier.it

ORARI DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DA GENNAIO A GIUGNO E DA SETTEMBRE A DICEMBRE

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mattino	9 - 11	9 - 11	9 - 11	9 - 13	9 - 11
pomeriggio	-	15 - 17	-	-	-

LUGLIO E AGOSTO

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mattino	chiuso	9 - 11	9 - 11	9 - 13	chiuso
pomeriggio	-	15 - 17	-	-	-

CHIUSURE STRAORDINARIE

- da sabato 22 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 – festività natalizie
- venerdì 26 aprile 2013 – in occasione della festa della Liberazione del 25 aprile

Indirizzi e-mail della segreteria

per richiedere informazioni di carattere generale

info@ordpsicologier.it

per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene

segreteria@ordpsicologier.it

per comunicazioni ufficiali tramite e-mail (utilizzando esclusivamente il Vostro indirizzo PEC come mittente)

in.psico.er@pec.ordpsicologier.it

Redazione

Ordine Psicologi Emilia-Romagna | Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | fax 051 235363 | www.ordpsicologier.it

Progettazione grafica e impaginazione

Silvana Viali per Lizart

Stampa

Litografia Sab - Bologna

In questo numero



Comunicazioni dal Consiglio

Terremoto: il sostegno dell'Ordine agli Iscritti

pag 3



L'Ordine promuove

Alla conquista dell'uguaglianza - Omosessualità e identità di genere tra conoscenze scientifiche e condizionamenti socio-culturali

pag 5



A proposito di etica

Archiviazioni: il lato nascosto dell'attività deontologica

pag 12



Dentro le Regole

La riforma delle Professioni contenuta nel DPR n. 137/2012

pag 17



Focus

Il primo colloquio tra "nuovi" e "vecchi" adempimenti

pag 22



Notizie in breve

L'atteggiamento degli Psicologi nei confronti dell'omosessualità: una ricerca qualitativa

pag 28

Elenco delle convenzioni attive

pag 30

Poste Italiane SpA - spedizione
in abbonamento postale 70% -
CN BO - Bologna

In caso di mancato recapito
restituire all'ufficio di Bologna
CMP, detentore del conto, per la
restituzione al mittente che si
impegna a pagare la relativa tariffa.